



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(MOAVERO MILANESI)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)**

**con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2019**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	9
Dichiarazione di esclusione dall'AIR .....	»	13
Disegno di legge .....	»	14
Testo dell'accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia è finalizzato ad intensificare la collaborazione per la prevenzione, il contrasto e la conduzione di indagini sul crimine nelle sue varie forme.

L'intesa si pone quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla sicurezza pubblica.

Inoltre, essa si inserisce in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo e per garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia efficiente ed efficace, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici ed obblighi internazionali. Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei e perfezionato per alcuni specifici aspetti della collaborazione di polizia, ricalca di massima nei contenuti altre intese della stessa natura, quale, ad esempio, quella conclusa con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrata in vigore il successivo 25 ottobre.

L'Accordo precisa innanzitutto l'obiettivo nella collaborazione di polizia per la prevenzione, il contrasto e la conduzione delle indagini sul crimine nelle sue varie forme (ar-

ticolo 2) ed individua le Autorità competenti responsabili dell'attuazione (articolo 1), che sono:

per la Parte italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza,

per la Parte ecuadoregna, il *Ministerio del interior - Viceministerio de seguridad interna*.

L'Accordo inoltre indica i principali settori, entro i quali la cooperazione di polizia si svilupperà; in particolare, sono evidenziati: il crimine organizzato transnazionale; la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; la tratta di persone e il traffico di migranti; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico; la ricerca di latitanti e dei responsabili di fatti delittuosi; l'identificazione degli stranieri in posizione irregolare; il traffico illecito di beni culturali; il riciclaggio di denaro; la criminalità informatica; il terrorismo internazionale. L'elencazione non ha il carattere di esaustività, ma costituisce una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità (articolo 2).

Per l'attuazione della collaborazione sono indicate specifiche modalità, tra le quali, lo scambio delle informazioni e delle esperienze sulle varie forme di criminalità organizzata e sulla lotta contro di esse, sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui metodi per combattere la tratta di persone e il traffico di migranti attraverso le frontiere, sull'identificazione degli stranieri in posizione irregolare ai fini dell'emissione del lasciapassare, nonché sui passaporti ed altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di in-

gresso e di uscita al fine di individuare documenti falsi. Lo scambio delle informazioni riguarda altresì la formazione delle forze di polizia, l'impiego delle unità cinofile antidroga e gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale (articolo 3).

Sono inoltre previste ulteriori modalità di cooperazione, tra le quali, la possibilità dello scambio di esperti e di ufficiali di collegamento, la programmazione di seminari e corsi di addestramento, l'adozione delle speciali tecniche investigative, quali le consegne e l'acquisto controllato, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza (articolo 3).

La collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza (articolo 4). Nell'Intesa sono indicati i requisiti formali e sostanziali che esse devono contenere (articolo 4), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 5), nonché le procedure da seguire per l'esecuzione (articolo 6). Particolare attenzione è rivolta alla protezione dei dati personali e sensibili (articolo 7).

Nell'Accordo è prevista la possibilità di effettuare, qualora necessarie, riunioni e consultazioni per valutare e migliorare la collaborazione (articolo 8).

Riguardo alle spese nell'Accordo sono indicate le procedure per la ripartizione tra le

Parti degli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione (articolo 9).

L'Accordo infine sancisce le disposizioni per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione del testo ed alla sua applicazione, da risolversi in via amichevole, attraverso consultazioni e trattative (articolo 10), le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la cessazione (articolo 11).

Per gli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione dell'Accordo, si rimanda alla relazione tecnica.

Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e successivi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ».

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nella lotta alla criminalità di polizia comporterà i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

**Modalità di calcolo della diaria giornaliera:**

Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia viene applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia viene applicata la tabella b) – gruppo IV. Al riguardo, si precisa che non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale Colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto ininfluenza ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 10 marzo 2010.

**Calcolo della diaria ridotta di un terzo:**

tab. b Ecuador (gruppo III) euro 128,74; ridotta del 20% euro 102,99; ridotta di un terzo euro 68,66; oneri giornalieri (68,66-51,65) euro 17,01; lordizzazione eccedenza di 51,65 (17,01\*1,58) euro 26,88; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 8,79; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 77,45.

tab. b Ecuador (gruppo IV) euro 122,06; ridotta del 20% euro 97,65; ridotta di un terzo euro 65,10; oneri giornalieri (65,10-51,65) euro 13,45; lordizzazione eccedenza di 51,65 (13,45\*1,58) euro 21,25; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 6,95; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 72,05.

**Calcolo della diaria ridotta di tre quarti**

tab. b Ecuador (gruppo III) euro 128,74; ridotta del 20% euro 102,99; ridotta di tre quarti euro 25,75  
tab. b Ecuador (gruppo IV) euro 122,06; ridotta del 20% euro 97,65; ridotta di tre quarti euro 24,41;  
tab. b Ecuador (gruppo V) euro 104,90; ridotta del 20% euro 83,92; ridotta di tre quarti euro 20,98;

**Calcolo della diaria giornaliera a lunga permanenza**

Tab. b Ecuador (gruppo IV) euro 122,06; ridotta del 20% euro 97,65; 50% della diaria imponibile per calcolo lordizzazione euro 48,82; lordizzazione della diaria (48,82\*1,58) euro 77,13, ritenute (24,20 della quota lordizzata) euro 18,67; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 116,32.

**Art. 3**

Lo scambio informativo relativamente alle lettere a, c, d, g, h, i, j, e l, potrà essere effettuato in modo ordinario tramite il canale di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 209/2015 sul cap. 2851).

Le attività concernenti il reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità organizzata ecc. previste dalla lettera b) del presente articolo, trovano attuazione mediante l'invio in missione di due unità del ruolo direttivo o equiparato in qualità di esperti per la durata di sei giorni per tre volte l'anno con i seguenti oneri:

- albergo (5 notti*2*120)	€ 1.200,00
- diaria giornaliera (72,05*6gg*2)	€ 864,60
- biglietti aerei A/R per due persone	€ 2.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.164,60</b>



**Totale per tre missioni € 12.493,80**

Per quel che concerne lo scambio di Ufficiali di collegamento di cui alla lettera k), si prevede l'invio, per un biennio, di un'unità di personale con qualifica direttiva con i seguenti oneri annuali:

- diaria giornaliera (€ 116,32 x 30gg. X 12 mesi)	€ 41.875,20
- biglietto aereo A/R (per una persona)	€ 1.000,00
- maggiorazione 5% biglietto aereo	€ 50,00
- assegno "ad personam" (€ 900 x 12 mesi)	€ 10.800,00
<b>Totale annuo</b>	<b>€ 53.725,20</b>

La collaborazione prevista dalle lettere f) e j), potrà essere svolta tramite la rete degli esperti per la sicurezza della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga già finanziata in base alla normativa vigente (spese autorizzate con legge n.209/2015 sul cap.2642/24).

In relazione alla lettera b) ed e), lo scambio delle informazioni con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti in materia di sostanze stupefacenti, si realizzerà in parte mediante l'invio in missione, per la durata di quattro giorni, di una delegazione composta da un componente di qualifica dirigenziale e un componente di qualifica direttiva o equiparati con i seguenti oneri:

- albergo (3 notti*2*120)	€ 720,00
- diaria giornaliera (77,45*4gg)	€ 309,80
- diaria giornaliera(72,05*4gg)	€
288,20	

- biglietti aerei A/R (per due persone)	€ 2.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 3.418,00</b>

Inoltre, si prevede di organizzare in Italia una riunione alla quale parteciperanno due funzionari della Polizia dell'Ecuador per 4 giorni con i seguenti oneri (gli oneri afferenti alle visite del personale appartenente alla polizia ecuadoregna in Italia saranno a carico della parte inviante):

- coffee break (3 giorni)	€ 300,00
<b>Totale</b>	<b>€ 300,00</b>

In attuazione della lettera e) in materia scambio di informazioni sui reati relativi agli stupefacenti, alle sostanze psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sulle tematiche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonché sulle tecniche di analisi si prevede di organizzare un seminario in Italia della durata di sette giorni (di cui due per il viaggio) a beneficio di due discendenti della polizia dell'Ecuador, con i seguenti oneri (arrivo previsto in serata del primo giorno e partenza al mattino del settimo giorno):

- oneri vitto presso Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia (€ 6,20 a persona per 5 giorni più la cena relativa al giorno di arrivo € 25,00 a persona)	€ 112,00
- oneri alloggio di due unità presso stessa struttura (euro 20,00 a persona* 6 giorni)	€ 240,00
- oneri materiale didattico	€ 40,00
<b>Totale</b>	<b>€ 392,00</b>



Non sono previste spese di copertura sanitaria né di docenza (in quanto verrà utilizzato il personale dell'amministrazione) e neppure di interpretariato (il seminario si terrà in lingua inglese)

Per la stessa attività, si prevede di inviare in Ecuador un team addestrativo, composto da tre unità del ruolo direttivo e da 1 unità del ruolo non direttivo, per lo svolgimento di un corso di formazione della durata di una settimana, di cui due per il viaggio, con i seguenti oneri:

- diaria giornaliera (24,41*7gg*3)	€ 512,61
- diaria giornaliera(20,98*7gg)	€
146,86	
- biglietti aerei A/R (per quattro persone)	€ 4.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 200,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.859,47</b>

Al riguardo, si è provveduto a calcolare la diaria ridotta di tre quarti in quanto il personale inviato in missione fruisce di vitto ed alloggio presso una struttura di polizia del paese ospitante.

Al fine di attuare la cooperazione prevista dalla lettera b) dell'articolo 3, le parti contraenti si impegnano ad organizzare corsi di formazione; al riguardo si prevede di organizzare due corsi a beneficio della Polizia dell'Ecuador di 30 giorni ciascuno per 20 frequentatori, da svolgersi presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia ed il C.A.P.S. di Cesena, i cui oneri si riportano di seguito:

- oneri vitto (€ 16,00 a persona, colazione di 2,00 euro compresa,	
- presso mensa, *30 gg*20 frequentatori)	€ 9.600,00
- oneri alloggio presso Scuola di Polizia (€15,49*30 gg*20frequentatori)	€ 9.294,00
- copertura sanitaria (€150,87 a persona*20 frequentatori)	€ 3.017,40
- spese di docenza (€46,48 per ora a lezione *144 ore più 8,5% irap)	€ 7.262,04
- materiale didattico (€20,00 a persona *20 frequentatori)	€ 400,00
- interpretariato per la docenza (comprensivo di orario extradidattico)	€ 13.392,12
(dalle ore 8:00 alle 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 22	
Giorni con tariffa oraria di €30,86 pari ad euro 4.752,44;	
dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della	
domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna	
festiva di euro 38,57 x 224 ore totali pari ad euro 8.639,68;	
<b>Totale</b>	<b>€ 42.965,56</b>
<b>Totale per due corsi</b>	<b>€ 85.931,12</b>

#### **Tipologia spesa dell'articolo 3: € 161.119,58**

#### **Art. 4**

Per quel che concerne il comma 1, del presente articolo, si fa presente che la trattazione cartolare delle richieste di assistenza di cui all'articolo 5 rientra nell'ordinaria attività di collaborazione che non comporta ulteriori impegni di spesa.

#### **Art. 8**

Le parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare l'esecuzione del presente Accordo, perfezionare la cooperazione e definire temi ed azioni di interesse reciproco.

Si prevedono due riunioni l'anno, della durata di quattro giorni, che si terranno una in Italia e una in Ecuador. La delegazione italiana sarà composta da tre componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati.

La riunione in Ecuador avrà i seguenti oneri:



**delegazione italiana inviata in Ecuador**

- albergo (3 notti*3*120)	€ 1.080,00
- diaria giornaliera (77,45*4gg*3)	€ 929,40
- biglietti aerei A\R (per tre persone)	€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 150,00
<b>Totale</b>	<b>€ 5.159,40</b>

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di tre delegati per tre giorni, avrà i seguenti oneri:

- coffe break per 6 persone (tre italiani e tre ospiti)	€ 100,00
- colazione di lavoro	€ 400,00
<b>Totale</b>	<b>€ 500,00</b>

Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto.

**Tipologia spesa dell'articolo 8: € 5.659,40****Art. 9**

In relazione all'eventualità che dalla richiesta insorgano per l'Italia spese notevoli o straordinarie non prevedibili allo stato, al relativo onere si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

**Art. 10**

In relazione a quanto previsto dal presente articolo in tema di composizione di eventuali controversie, si precisa che non derivano nuove o maggiori spese.

**Oneri complessivi dell'accordo**

L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta ad euro 166.778,98 in cifra tonda 166.779 a decorrere dal 2019. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2011 n. 228, ha avuto esito


 POSITIVO

 NEGATIVO

Il Ragioniere Generale di Stato

21 MAR. 2019







**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di intensificare la cooperazione di polizia per la prevenzione e il contrasto al crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme e al terrorismo.

Esso costituisce uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale e al terrorismo in un contesto internazionale estremamente complesso.

La collaborazione di polizia tra l'Italia e l'Ecuador è pertanto importante nell'insieme delle relazioni internazionali del sistema Paese - Italia per l'attuazione di strategie finalizzate a garantire anche la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

L'Ecuador occupa un rilevante ruolo geopolitico e strategico sul piano regionale tra i Paesi dell'America Latina. E' membro delle principali Organizzazioni Internazionali sia mondiali che regionali (CAN, CELAC, ALBA e UNASUR) ed ha raggiunto, proprio in considerazione di una stabilità e tradizione democratica, un ruolo sempre più rilevante nell'ambito delle politiche regionali. Nell'ambito dei rapporti con l'Unione Europea l'Ecuador occupa un ruolo importante sia come interlocutore politico che come donazioni e partner commerciale. Nell'ambito delle politiche interne, con il ruolo dello Stato nella realtà economica e sociale l'Ecuador ha conseguito riguardo alle politiche sociali ed infrastrutturali, in parte dovuto anche ad una congiuntura economica favorevole nel periodo in cui il prezzo del petrolio era elevato, significativi risultati che hanno consentito in generale un evidente miglioramento della qualità di vita della popolazione, sia rurale che urbana, anche se negli ultimi tempi la situazione va deteriorandosi con problematiche interne dovute anche alle conseguenze della crisi economica e finanziaria internazionale. In materia di sicurezza insistono le problematiche comuni ai Paesi dell'area, soprattutto nei grandi centri urbani e nelle zone di confine con la Colombia. L'Ecuador è considerato ad alto rischio per la corruzione. Ad ogni modo, il mutamento dello scenario internazionale e il progressivo sviluppo di nuovi poli regionali, insieme a quello dei rapporti internazionali, soprattutto nel settore economico-finanziario, favoriscono le operazioni di investimento e con essi richiamano anche le attenzioni della criminalità organizzata transnazionale. Di qui la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale bilaterale e multilaterale in materia di sicurezza tra Stati e di consentire lo sviluppo di una analisi del rischio più accurata per l'attuazione di efficienti ed efficaci azioni preventive per il contrasto sia al crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme che al terrorismo internazionale.

L'Accordo italo-ecuadoregno in materia di cooperazione di polizia pertanto mira a rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori di sicurezza, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi. Al fine di conseguire i predetti obiettivi, viene sancito l'impegno a collaborare attraverso lo scambio di informazioni nei vari settori della collaborazione, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione, quali i la programmazione di corsi e seminari addestrativi, lo scambio di esperti e di Ufficiali di collegamento, nonché quelle dirette all'identificazione degli stranieri in posizione irregolare rispetto alla normativa nazionale sull'immigrazione.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia.

Più nello specifico, si richiama:

- la normativa penale sancita dal Codice Penale e dalla legislazione complementare e speciale;
- la normativa per il contrasto del terrorismo internazionale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni;
- la Legge 5 novembre 1990, n. 328, recante "Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope";
- la Legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga";
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
- il Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE";
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- la Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento all'ordinamento interno";
- la Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, sostitutiva della decisione quadro 2002/629/GAI";
- Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazione dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento di processi di pace e di stabilizzazione".

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'Accordo non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'intesa.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri alle finanze per la Repubblica Italiana), è necessaria una legge di ratifica.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettere a), b), d) e h) della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'Accordo non contrasta con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE****10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, riservata alle competenze nazionali.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano in corso procedure d'infrazione in materia.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nella Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale del dicembre 2000 e nei Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, contro la tratta di persone, in particolare donne e bambini e contro la produzione illecita ed il traffico di armi, le loro parti, componenti e munizioni, nonché nelle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nelle Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite. Tali atti internazionali sono richiamati nel preambolo dell'Accordo.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, clausola di salvaguardia, entro la quale devono essere realizzate tutte le attività previste nell'intesa.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sussistenti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sussistenti.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sussistenti.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti normativi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.


## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 14.08.2018


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 29 AGO. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 166.779 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





**ACCORDO TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR  
IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA**

**Preambolo**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador (di seguito denominate congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte");

**CONSAPEVOLI** che i fenomeni delittuosi connessi con il crimine organizzato, il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e la tratta delle persone l'immigrazione clandestina colpiscono entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

**RICONOSCENDO** la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorità di polizia;

**RICHIAMANDO** la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché le Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale -firmata rispettivamente a Palermo dalla Repubblica Italiana il 12 dicembre 2000 e dalla Repubblica dell'Ecuador il 13 dicembre 2000- ed i Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, contro la tratta di persone, in particolare donne e bambini e contro la produzione illecita ed il traffico di armi, le loro parti, componenti e munizioni, nonché le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;

**NEL RISPETTO** dei principi e delle norme internazionali vigenti a tutela dei diritti dell'uomo e in conformità con il principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati, e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi;

**CONCORDANO** quanto segue:

**Articolo 1**

**AUTORITÀ COMPETENTI ED OBBLIGO A COOPERARE**

1. Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del Presente Accordo sono:
  - a) Per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza



- b) Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador: el Ministerio del Interior - Viceministerio de Seguridad Interna
- c) Le Parti collaborano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito della propria giurisdizione e nel rispetto dei propri obblighi internazionali e della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione Europea.

## Articolo 2

### SETTORI DI COOPERAZIONE

1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagine sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:
  - a) Crimine organizzato transnazionale;
  - b) Produzione, traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
  - c) Tratta di persone e traffico di migranti;
  - d) Traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico;
  - e) Ricerca di latitanti e responsabili di fatti delittuosi;
  - f) Identificazione degli stranieri in posizione irregolare ai fini dell'emissione del lasciapassare;
  - g) Traffico illecito di beni culturali;
  - h) Riciclaggio di denaro;
  - i) Criminalità informatica.
2. Le Parti collaborano, inoltre nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformità alla legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.



**Articolo 3****MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE**

Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, in conformità alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali dei rispettivi Paesi, collaborano tramite:

- a) Lo scambio sistematico e dettagliato su richiesta o di propria iniziativa di informazioni, di notizie ed esperienze attinenti alle varie forme di criminalità organizzata e alla lotta contro di essa;
- b) Il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità organizzata, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per combatterle, anche attraverso scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di seminari e corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative;
- c) Lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale;
- d) Lo scambio delle informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità, ivi compreso l'impiego di unità cinofile antidroga;
- e) Lo scambio delle informazioni su nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tematiche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonché sulle tecniche di analisi;
- f) L'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, l'acquisto controllato, le operazioni sottocopertura e di sorveglianza;
- g) Lo scambio delle informazioni sui metodi impiegati per il contrasto al traffico di migranti e alla tratta di persone attraverso le frontiere;
- h) Lo scambio delle informazioni per l'identificazione degli stranieri in posizione irregolare ai fini dell'emissione del lasciapassare;
- i) Lo scambio delle informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare falsi documenti;
- j) L'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 4; anche attraverso l'utilizzo del canale INTERPOL;



- k) La possibilità di concordare lo scambio di Ufficiali di collegamento;
- l) Lo scambio di altre informazione che l'autorità competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'autorità dell'altra Parte.

#### Articolo 4

##### **RICHIESTE DI ASSISTENZA**

1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorità competente.
2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nelle due lingue ufficiali italiano e spagnolo. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
3. Le richieste di assistenza contengono:
  - a) Informazioni dettagliate sul caso;
  - b) Lo scopo e i motivi della richiesta;
  - c) Una descrizione dell'assistenza richiesta;
  - d) Qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.

#### Articolo 5

##### **RIFIUTO DELL'ASSISTENZA**

1. L'Assistenza prevista nel presente Accordo può essere respinta totalmente o in parte se l'Autorità competente richiama ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato o ritenga che sia in contrasto con la legislazione nazionale vigente nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali.
2. Qualora possibile, l'Autorità competente richiama, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni che possono essere imposte dall'Autorità competente richiama. Qualora l'Autorità competente richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, essa dovrà ottemperare a dette condizioni.



3. L'Autorità competente richiedente riceve notifica scritta sul totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta insieme ad una descrizione dei motivi di tale rifiuto.

#### **Articolo 6**

##### **ESECUZIONE DELLE RICHIESTE**

1. L'Autorità competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.
2. L'Autorità competente richiedente viene informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.
3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorità competente richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'autorità competente richiedente.
4. L'Autorità competente richiesta può chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.
5. L'Autorità competente richiesta informa -al più presto- L'Autorità competente richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.

#### **Articolo 7**

##### **LIMITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI**

1. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.
2. I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono conformemente al diritto interno delle Parti relativo ai dati ed alle informazioni protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
3. Le informazioni ed i documenti pervenuti conformemente al presente Accordo non possono essere utilizzati -per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richieste e forniti- senza il consenso dell'autorità competente che li fornisce.
4. Le informazioni ed i documenti forniti da un'autorità competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati a terzi se non previo consenso dell'autorità competente che li fornisce.



**Articolo 8****RIUNIONI E CONSULTAZIONI**

1. Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, discutere e migliorare la cooperazione.
2. Le riunioni si svolgono in Italia e, alternativamente, in Ecuador.

**Articolo 9****SPESE**

1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese.
2. Salvo diverso accordo, i costi della riunione sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

**Articolo 10****COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia tra le Parti che derivi dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo viene composta amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici.

**Articolo 11****ENTRATA IN VIGORE, CESSAZIONE ED EMENDAMENTI**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.



2. Il presente Accordo avrà una durata illimitata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento dalle Parti, tramite i canali diplomatici, con un preavviso scritto di almeno sei mesi.
3. Il presente Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti. Gli emendamenti così concordati entreranno in vigore secondo le procedure a tal fine previste.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a Quito, il *21 luglio 2016* in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Marco Filippo Tornetta  
L'Ambasciatore d'Italia in Ecuador

Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador



Diego Fuentes Acosta  
Per il Ministro dell'Interno



